

Scheda Strumenti di Conciliazione

Titolo

Congedo papà 2019

Ente erogatore

INPS

Descrizione servizio

Il servizio: Il **congedo obbligatorio** e il **congedo facoltativo**, alternativo al congedo di maternità della madre, sono strumenti di conciliazione dei tempi di cui può usufruire il padre lavoratore dipendente, anche nel caso in cui sia il padre adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio (o, nel caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali, entro cinque mesi dall'ingresso del bambino in famiglia/Italia).

Il **congedo obbligatorio** è un diritto aggiuntivo a quello della madre e, pertanto, è fruibile durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche in seguito, purché ciò avvenga entro il quinto mese di vita del bambino o, in caso di adozione, entro il quinto mese dal suo ingresso in famiglia o in Italia. I giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, sono:

- 4 per gli eventi di parto, adozione e affidamento avvenuti **dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**.
- 5 per gli eventi di parto, adozione e affidamento avvenuti **dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019**.

Il **congedo facoltativo**, invece, è condizionato dalla decisione della madre di rinunciare ad uno dei giorni di congedo di maternità. Il padre lavoratore dipendente può usufruire del congedo facoltativo anche contemporaneamente all'astensione della madre, purché ciò accada entro e non oltre i cinque mesi dalla nascita del bambino o dal suo ingresso in famiglia o in Italia.

Chi può accedervi: La misura è rivolta ai padri titolari di un **rapporto di lavoro dipendente**. Questi, formulando la richiesta di congedo al datore di lavoro almeno 15 giorni prima delle date in cui intendano usufruirne, sia nel caso di congedo obbligatorio, sia nel caso di congedo facoltativo, hanno diritto a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS corrispondente al 100% della retribuzione.

La normativa: Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo per il padre sono previsti dall'art. 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92. L'art. 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha poi esteso la durata del congedo obbligatorio da due a quattro giorni. Il trattamento normativo e previdenziale è disciplinato dal D. Lgs. 151/2001. In seguito, l'art. 1, comma 278, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha ulteriormente aumentato da quattro a **cinque i giorni di congedo obbligatorio** e ha confermato la possibilità di fruire di **un giorno di congedo facoltativo**, in alternativa alla madre.

Come Aderire

Il padre lavoratore dipendente, nei casi di pagamento a conguaglio, per utilizzare i giorni di congedo deve comunicarne in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.

In caso di pagamento diretto dall'INPS, invece, la domanda può essere presentata:

- online all'Inps attraverso il servizio dedicato;
- attraverso il Contact center, telefonando ai numeri 803 156 oppure 06 164 164;
- attraverso enti di patronato e intermediari dell'Istituto.

Link

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50584>